

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108 (funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 intitolato *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”*;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e in particolare la parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;

Considerato che la gerarchia della gestione dei rifiuti individuata dall'articolo 4 della predetta direttiva 2008/98/CE ha stabilito il recupero energetico dei rifiuti rappresenta un'opzione di gestione da preferire rispetto al conferimento in discarica dei rifiuti;

Visto l'articolo 16 della predetta direttiva 2008/98/CE relativo ai principi dell'autoefficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 182 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che *“E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali e' sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.”*;

Visto l'articolo 196 del D.Lgs. n. 152/2006 che attribuisce alla Regione le seguenti competenze *“(…) a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199; b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei*



rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti; (...) e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi; f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione; (...) l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b); (...)”;

Visto il Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Considerato che il D.Lgs. n. 36/2003 in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha stabilito che i rifiuti possano essere collocati in discarica solo dopo il trattamento meccanico e biologico;

Considerata la modesta quantità di raccolta differenziata che attualmente viene effettuata nel territorio regionale nonché la capacità di smaltimento residua degli impianti in esercizio non consente di superare l'autosufficienza impiantistica di breve periodo;

Considerato che comunque è intenzione della Regione Siciliana porre in essere una serie di azioni che consentano una drastica riduzione dei rifiuti urbani collocati in discarica anche attraverso politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di incentivazione delle raccolte differenziate secco-umido nel territorio regionale ovvero attraverso la efficienza del riciclaggio e recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico biologico;

Ritenuto opportuno nel breve periodo incentivare accordi interregionali volti ad ottimizzare la capacità volumetrica delle infrastrutture regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati;

Ritenuto opportuno provvedere immediatamente ad inibire gradualmente il collocamento in discarica della frazione secca dei rifiuti urbani indifferenziati derivate dal trattamento meccanico (c.d. frazione secca di sopravaglio);



Visto lo schema di DPCM ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.L. n. 133 del 2014 come convertito in Legge n. 164/2014 nel quale sono elencanti gli impianti di incenerimento (in esercizio e non) dei rifiuti urbani ed assimilati con l'indicazione espressa per ciascun impianto della capacità di trattamento autorizzata e quello di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati;

Preso atto che le cause della situazione emergenziale che caratterizza la Regione Siciliana vanno addebitate al mancato decollo di una efficiente raccolta differenziata ed ai ritardi nella realizzazione degli impianti di trattamento meccanico biologico già previsti nel territorio regionale;

Considerato che per l'attivazione degli impianti di trattamento, già previsti e finanziati, occorre rispettare la tempistica stabilita per l'iter amministrativo dalle leggi sui lavori pubblici;

Considerato che il panorama impiantistico sia esistente sia finanziato in Sicilia è dimensionato per un flusso di rifiuti destinati al trattamento, al netto della raccolta differenziata, ad una quantità di circa il 35% della produzione dei rifiuti prodotti dalla Sicilia;

Considerato che la percentuale di raccolta differenziata effettivamente raggiunta a livello regionale è modesta e, pertanto, gli impianti devono subire un carico di rifiuti superiore rispetto alla capacità di trattamento programmata;

Atteso che bisogna porre in essere ogni azione utile al fine di evitare l'esaurimento delle volumetrie disponibili con una conseguente chiusura anticipata delle discariche esistenti sul territorio regionale;

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 2010 sui "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005. (10A14538)";

Vista la Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in virtù della quale sono stati imposti tra l'altro specifici obiettivi di raccolta differenziata;

Per le motivazioni di cui in premessa,

DECRETA



Art. 1

A far data dal 1 novembre 2016 e sino al 31 dicembre 2016 i gestori degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani in esercizio nel territorio regionale possono collocare in discarica la frazione secca del rifiuto urbano indifferenziato (c.d. frazione secca di sopravaglio) derivante dal trattamento meccanico per una quantità non superiore al 50% della frazione secca di sopravaglio prodotta.

A far data dal 1 gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017 i gestori degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani in esercizio nel territorio regionale possono collocare in discarica la frazione secca del rifiuto urbano indifferenziato (c.d. frazione secca di sopravaglio) derivante dal trattamento meccanico per una quantità non superiore al 30% della frazione secca di sopravaglio prodotta.

A far data dal 1 luglio 2017 i gestori degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani in esercizio nel territorio regionale non possono più collocare in discarica la frazione secca del rifiuto urbano indifferenziato (c.d. frazione secca di sopravaglio) derivante dal trattamento meccanico.

Art. 2

I gestori degli impianti di smaltimento con riferimento alla frazione-secca del rifiuto urbano indifferenziato (c.d. frazione secca di sopravaglio) derivante dal trattamento meccanico dovranno immediatamente provvedere all'ulteriore recupero della materia e/o avviare a recupero presso gli impianti autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato con valore di notifica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il Presidente della Regione Siciliana
(On. Rosaria Crocetta)